

## Appendice del Regolamento di Istituto

### Periodi di studio all'estero

da approvare da parte del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto

**validità a partire dal 01/09/2018 per gli studenti che svolgeranno un periodo di studi all'estero ad iniziare dal 01/01/2019**

1. I genitori degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni che progettano di frequentare un periodo di studi all'estero devono presentare **domanda** al Consiglio della classe di appartenenza dello studente o della classe in cui lo studente intende inserirsi al rientro in Italia, completa della **documentazione** riguardante:

- il periodo di permanenza all'estero;
- l'Istituto che verrà frequentato (Nazione, Città, indirizzo di studi);
- il piano di studi che si seguirà (materie, monte orario per ogni disciplina, programma di massima);
- l'eventuale partecipazione a programmi organizzati da specifiche agenzie.

Ferma restando la libertà dello studente e della sua famiglia di decidere per la partenza anche con parere sfavorevole, il Consiglio di Classe si esprime in merito all'opportunità o meno, per lo studente, di frequentare un Istituto estero in base:

- alle valutazioni conseguite alla fine dell'anno scolastico precedente (se la partenza si verificherà durante la pausa estiva o entro la fine del primo periodo di lezioni) o conseguite alla fine del primo periodo di lezioni (se la partenza si verificherà durante il secondo periodo);
  - alle potenzialità di recupero dello studente nei confronti delle parti di programma che, eventualmente, non potrà affrontare e che si ritengono propedeutiche alla frequenza dell'anno successivo;
  - alla coerenza del percorso ipotizzato con il corso di studi frequentato presso il Liceo Amaldi;
  - alla durata della permanenza all'estero;
  - alla Nazione di permanenza all'estero.
2. Indipendentemente dal giudizio espresso dal Consiglio di Classe, deve essere redatto e firmato un **patto di corresponsabilità** tra i genitori dello studente minorenne o lo studente maggiorenne e l'Istituto Amaldi in cui siano definiti i contenuti e le competenze minime per ogni disciplina oggetto di studio relativamente al periodo o all'anno non frequentato. Per effetto di tale patto lo studente si impegna ad acquisire i contenuti e le competenze indicati, indipendentemente dai programmi che affronterà nel periodo di studio all'estero. Lo studente si impegna, inoltre, a mantenere attivi i contatti coi docenti e gli studenti della classe di provenienza, tramite e-mail o altri applicativi digitali, anche al fine di partecipare allo svolgimento di lavori di gruppo o di inviare ai docenti gli elaborati che verranno richiesti. Nello stesso documento lo studente si impegna a mantenere fede agli accordi presi con la Commissione alternanza scuola-lavoro o, nel caso sia necessario rimodulare tali accordi, a mantenersi in contatto con la Commissione stessa, al fine di svolgere tutte le ore prestabilite di alternanza scuola-lavoro, secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti.

3. Il Consiglio di classe nomina un **docente tutor**, scelto all'interno del Consiglio stesso, con la funzione di agevolare i contatti tra lo studente e gli altri docenti o la Commissione alternanza scuola-lavoro.
4. Entro 7 giorni dal rientro (se esso si verifica entro il termine delle lezioni, dopo brevi periodi di permanenza all'estero) oppure entro e non oltre il 1° settembre (se l'alunno ha frequentato una scuola straniera per l'intero anno scolastico), lo studente consegna al Consiglio di classe, per mano del docente tutor, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante. Tale documentazione deve indicare:
  - l'Istituto effettivamente frequentato (Nazione, Città, indirizzo di studi);
  - l'effettivo periodo di frequenza delle lezioni;
  - le materie seguite, i relativi programmi svolti e il monte orario;
  - le valutazioni eventualmente conseguite.

Lo studente consegna contestualmente una **relazione** dettagliata, anche svolta sotto forma di presentazione multi-mediale, con la descrizione del percorso seguito, delle conoscenze e delle competenze acquisite, anche al di fuori della sfera prettamente scolastica.

5. Relativamente agli studenti che hanno frequentato una scuola straniera per un breve periodo, ogni singolo docente concorda con lo studente le modalità di verifica dei contenuti e di valutazione delle competenze minime stabilite nel patto di corresponsabilità di cui all'art. 2. Nel valutare lo studente, il docente tiene conto delle valutazioni pervenute dalla scuola ospitante e della relazione dello studente. Se dovesse verificare delle carenze, il docente concorderà con lo studente un programma di recupero che potrà prevedere la frequenza di corsi in orario extracurricolare. Al termine verrà effettuata una nuova prova di verifica che concorrerà a tutti gli effetti alla valutazione intermedia e/o finale dello studente.
6. Relativamente agli studenti che hanno frequentato una scuola straniera per l'intero anno scolastico, visionato tutto il materiale pervenuto, il Consiglio di Classe fissa la data di un **colloquio**, durante il quale lo studente dovrà dimostrare di aver padronanza dei contenuti e di aver raggiunto le competenze minime stabilite nel patto di corresponsabilità di cui all'art. 2. Il giudizio espresso, di cui lo studente verrà informato il giorno successivo, possibilmente tramite il registro elettronico, terrà conto, non solo dell'esito del colloquio, ma anche delle valutazioni pervenute dalla scuola ospitante e della relazione dello studente. Se dovesse verificare delle carenze, il Consiglio di Classe contestualmente comunicherà ai genitori dello studente minorenni o allo studente maggiorenne, tramite un documento scritto:
  - quali carenze sono state rilevate e in quali materie;
  - le modalità e i tempi per lo svolgimento di una prova che verifichi il superamento di tali carenze.

L'esito di tale prova, svolta durante l'anno scolastico, concorrerà a tutti gli effetti alla valutazione intermedia e/o finale dello studente.

7. Il Consiglio di classe, al termine dello scrutinio relativo al primo periodo dell'anno scolastico, stabilisce il punteggio del **credito** da attribuire agli studenti che abbiano frequentato una scuola straniera per l'intero anno scolastico precedente. Tale punteggio viene calcolato in base alla media dei voti attribuiti per le singole materie durante lo scrutinio stesso. Nella stessa seduta il Consiglio di classe valuta il numero di ore da riconoscere come alternanza scuola-lavoro (nota ministeriale 3355 del 28/03/2017, punto 7) , da sommare a quelle concordate col patto di corresponsabilità, che devono essere debitamente certificate dall'ente ospitante.